



FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
MOTO CLUB D'ITALIA ENTE MORALE  
COMITATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

09129 Cagliari - Via Palestrino, 22 - Tel. (070) 42030 - 6066271

3) Annullamento di tutte le penalità assegnate ai vari conduttori nei C.O. interessati da variazioni di percorso di gara.  
Cagliari 18.05.92  
prot. n° 366

Infatti il Direttore di gara con proprio atto arbitrario non previsto dai regolamenti sportivi ha modificato il percorso di gara approvato, contravvenendo al disposto del terzo comma dell'art. 24 del R.M.S. ed. 1978. In caso di forza maggiore avrebbe potuto, in osservanza dello stesso R.M.S., eliminare il tratto successivo e non consigliare ai conduttori in tali settori.

Spett.le  
MOTO CLUB FLUMINIMAGGIORE  
Via Margherita, 8  
09010 FLUMINIMAGGIORE

e,p.c.

Deferimento del Direttore di gara come sopra indicato e per aver commesso le infrazioni che precedono un C.O. a 200 e 250 metri.

Alla Spett.le  
Commissione Coordinamento Sportivo  
della F.M.I.  
ROMA

Circa le motivazioni dei reclami presentati al preciso indirizzo.

Alla Segreteria del  
Gruppo Ufficiali di Gara  
ROMA

Ricorso presentato sul n° 3403 - al Comitato Regionale del 10.03.92, contro la prova del campionato Sardo di Enduro il 29.03.92 per l'organizzazione della prova in Fluminimaggiore. In tale prova i conduttori in gara si presentavano con la P.S. fattuciata, e non erano ammessi ad entrare ed uscire dalla P.S. in questione, nello stesso stretto passaggio della lunghezza di circa 300 m. L'incolumità dei piloti che si presentavano.

Al Commissario Sportivo Delegato  
Sig. Ignazio Rocca  
CAGLIARI

Al Direttore di Gara  
Sig. Gianni Satta  
QUARTU S.E.

Al Dr. Vittorio Serra  
c/o M.C. Sinnai

Il reclamo di che trattasi è stato presentato nei termini prescritti dalle norme. Infatti l'art. 78 del Regolamento Manifestazioni Sportive prescrive che tutti i reclami durante lo svolgimento della gara, non oltre il tempo massimo del conduttore arrivato.

Al Dr. Celestino Cubeddu  
c/o M.C. Seneghe

Ai Moto Club interessati  
Loro Sedi

Per quanto sopra la tassa di reclamo di L. 50.000 versata, viene incamerata VERBALE di Omologazione n° 3/sard.

della manifestazione n° 3906 Campionato Sardo Enduro - 3<sup>a</sup> prova - svoltosi il 29 marzo 1992 in Fluminimaggiore

Il Comitato regionale della Sardegna, previa disamina dei documenti inviati dal Commissario Sportivo Delegato dal Direttore di Gara e dai ricorrenti Sigg. Serra e Cubeddu, ha omologato i risultati della manifestazione con le seguenti modifiche rispetto alle classifiche ufficiose predisposte dai Cronometristi. I risultati sono riepilogati nei fogli allegati.

1) Rigetto dei reclami presentati dai Sigg.ri Serra e Cubeddu per le ragioni di seguito esposte.

2) Multa di f. 200.000 a carico del Moto Club Fluminimaggiore per la mancata osservanza delle disposizioni regionali riguardanti l'obbligatorietà della segnalazione del percorso di gara.

3) Annullamento di tutte le penalità assegnate ai vari conduttori nei C.O. interessati da variazioni arbitrarie di percorso

Infatti il Direttore di gara con proprio atto arbitrario non previsto dai regolamenti sportivi ha modificato il percorso di gara approvato, contravvenendo al disposto del terzo comma dell'art. 24 del R.M.S. ed.1991, mentre in caso di forza maggiore avrebbe potuto, in osservanza al disposto dell'art. 29 dello stesso R.M.S., eliminare i settori impraticabili sino al C.O. successivo e non considerare le penalità riportate dai conduttori in tali settori.

Deferimento del Direttore di Gara per gli atti arbitrari compiuti come sopra indicato e per aver ubicato la bandiera bianca e gialla che precedono un C.O. a circa 7 chilometri dallo stesso e non rispettivamente ai 200 e 20 metri.

Circa le motivazioni che hanno portato al rigetto dei reclami presentati si precisa quanto segue:

Ricorso presentato dal Sig. Celestino Cubebbu - lic. enduro n°63403 - al Comitato Regionale F.M.I., con raccomandata n° 3707 del 30.03.92, contro la omologazione dei risultati della terza prova del campionato sardo di enduro svoltasi in Fluminimaggiore il 29.03.92 per l'organizzazione del locale Sodalizio, perchè in tale prova i conduttori in gara, " in località Portisceddu dove si teneva la P.S. fettucciata, erano costretti ad entrare ed uscire dalla P.S. in questione nello stesso stretto passaggio della lunghezza di circa 300 metri con gravissimo pericolo per l'incolumità dei piloti che si incrociavano tra loro".

Il reclamo di che trattasi viene respinto perchè non presentato nei termini prescritti dalle Norme sportive in vigore.

Infatti l'art. 78 del Regolamento Manifestazioni Sportive prescrive che tutti i reclami per irregolarità verificatesi durante lo svolgimento della gara, devono essere presentati, nella fattispecie, non oltre il tempo massimo dell'ultimo conduttore arrivato.

Per quanto sopra la tassa di reclamo di f. 50.000 versata, viene incamerata a favore della C.S.P.I.

Al fine di una maggiore chiarezza si ritiene di dover precisare che l'irregolarità segnalata non è stata ritenuta tale dal Commissario di Gara presente sul posto che ha asserito che il lamentato incrocio, peraltro non specificatamente vietato dai regolamenti sportivi, avveniva a bassa velocità in prossimità di un guado per cui i rischi di collisione erano minimi.

1° Reclamo sulla classifica della gara di enduro del 29.03.92 presentato dal Sig. Vittorio Serra - lic. enduro n° 63355 - al Comitato Regionale F.M.I., alle ore 13 del 30.03.92 perchè nella gara svoltasi in Fluminimaggiore per l'organizzazione del locale Sodalizio nella zona della 1^ P.S. sono state predisposte la bandiera bianca e quella gialla indicanti la presenza di un C.O. che in realtà era ubicato dopo altri 7 Km..

Al secondo giro tali bandiere sono state eliminate ma l'assistenza ai piloti ha continuato ad operare in tale luogo di fatto consentendo una assistenza in luogo non autorizzato.

Il reclamo di che trattasi viene respinto perchè non presentato nei termini prescritti dalle Norme sportive in vigore.

Infatti l'art. 78 del Regolamento Manifestazioni Sportive prescrive che tutti i reclami per irregolarità verificatesi durante lo svolgimento della gara, devono essere presentati, nella fattispecie, non oltre il tempo massimo dell'ultimo conduttore arrivato.

Per quanto sopra la tassa di reclamo di f. 50.000 versata, viene incamerata a favore della C.S.P.I.

Al fine di una maggiore chiarezza si ritiene di dover precisare che il reclamo anche se presentato nei termini non si sarebbe potuto accogliere perchè non contenente un solo argomento.

Passando all'esame del contenuto si precisa che a seguito di altro reclamo presentato al Commissario Delegato dallo stesso Sig. Vittorio Serra la prima irregolarità segnalata, in sede di stesura delle classifiche, era stata sanata con l'annullamento di tutte le penalità riportate dai conduttori al 1° C.O.

Per quanto riguarda l'irregolarità dell'assistenza in luogo non previsto - dopo lo spostamento delle bandiere - il fatto, pur rimanendo tale, non ha assunto importanza dal punto di vista del risultato sportivo. E' stata però richiesta l'applicazione di sanzioni a carico del Direttore di Gara.

2° Reclamo sulla classifica della gara di enduro del 29.03.92 presentato dal Sig. Vittorio Serra - lic. enduro n° 63355 - al Comitato Regionale F.M.I., alle ore 13 del 30.03.92 perchè nella gara svoltasi in Fluminimaggiore per l'organizzazione del locale Sodalizio, nonostante in sede di O.P. fosse stata resa nota una variazione al percorso di gara notificandola a tutti i conduttori, la dimenticanza di una bandiera verde al bivio con il vecchio tracciato induceva in errore alcuni conduttori.

Il reclamo di che trattasi viene respinto perchè non presentato nei termini prescritti dalle Norme sportive in vigore.

Infatti l'art. 78 del Regolamento Manifestazioni Sportive prescrive che tutti i reclami per irregolarità verificatesi durante lo svolgimento della gara, devono essere presentati, nella fattispecie, non oltre il tempo massimo dell'ultimo conduttore arrivato.

Per quanto sopra la tassa di reclamo di f. 50.000 versata, viene incamerata a favore della C.S.P.I.

Al fine di una maggiore chiarezza si ritiene di dover precisare che il reclamo anche se presentato nei termini non si sarebbe potuto accogliere perchè il reclamante nel caso specifico non era direttamente interessato - ritirato al C.O. S.Lucia - (R.M.S. art. 79, 2° comma ) ed era estraneo all'oggetto del ricorso (R.M.S. art. 79, 3° comma ).



In pratica non si può chiedere l'annullamento di una gara perchè una freccia è stata spostata o una bandiera dimenticata, specialmente in considerazione che oltre il 50% dei conduttori partiti hanno portato a termine la manifestazione e tra tali conduttori non vi sono solamente piloti del Moto Club Organizzatore.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Francesco Ballero)

Spett.le  
MOTO CLUB ITALIANO  
Via Margherita  
09010 PULIGNA

Alla Spett.le  
Commissione Coordinamento Sportivo  
della F.M.I.  
ROMA

Alla Segreteria del  
Gruppo Ufficiali di Gara  
ROMA

Al Commissario Sportivo Delegato  
Sig. Ignazio Rizzo  
ROMA

Al Direttore di Gara  
Sig. Gianni Satta  
QUARTO S.E.

Al Dr. Vittorio Serra  
c/o M.C. Sinnai

Al Dr. Celestino Cubaddu  
c/o M.C. Senigaglia

Al Moto Club Interessati  
Loro sedi

VERBALE di Omologazione

della manifestazione n° 3704 Gruppo di Circoli Enduro - 3° prova -  
svoltasi il 29 marzo 1992 in Pulignu.

Il Comitato regionale della Sardegna, previa consultazione dei documenti inviati dal Commissario Sportivo Delegato dal Direttore di Gara e dai ricorrenti Sigg. Serra e Cubaddu, ha omologato i risultati della manifestazione con le seguenti modifiche rispetto alle classifiche ufficiali preparate dai Cronometristi. I risultati sono riportati nei fogli allegati.

Il Sigetto dei reclami presentati dai Sigg. Serra e Cubaddu per le ragioni di seguito esperte.